

## Ministero dell' Istruzione dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Direzione Generale

UFFICIO VI Politiche per gli studenti

II DIRIGENTE: Dott.ssa Anna Cammalleri anna.cammalleri@istruzione.it

Prot. n. 1269 Bari, 18.02.2013

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali e Paritarie di ogni ordine e grado della regione Puglia

- Ai Dirigenti USR Puglia – Uffici VII,VIII,IX, X, XI

LORO SEDI

OGGETTO: <u>Legge n. 170/2010 e Accordo tra governo, Regioni e Province autonome di Trento e</u>

<u>Bolzano del 25 luglio 2012 su "Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA)".</u>

Disposizioni transitorie per l'attuazione diffuse dalla Regione Puglia – Assessorato alle Politiche della Salute (prot. n. A00 152/0000353 del 9.01.2013).

Si diffonde di seguito la nota prot. n. A00 152/0000353 del 9.01.2013, trasmessa dall'Assessorato alle Politiche della Salute della Regione Puglia (Area Politiche per la Promozione della Salute delle persone e delle pari opportunità. Servizio Programmazione, Assistenza Territoriale e Prevenzione. Ufficio 4):

«In data 25 luglio 2012, nell'ambito dei lavori della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano è stato siglato un accordo, ai sensi dell'art. 4, del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, repertato agli atti col n. 140 in merito a "Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA). Il predetto accordo sancisce all'art. 1 che "Il percorso diagnostico deve essere attivato solo dopo la messa in atto, da parte della scuola, degli interventi educativo-didattici previsti dall'art. 3, comma 2,

della legge n. 170/2010 e in esito alla procedura di riconoscimento precoce, di cui al comma 3 del

medesimo art. 3".

Il comma 2 dell'art. 1 dell'accordo in questione prevede che "Le Regioni e le Aziende Sanitarie si impegnano ad adottare misure organizzative che consentono di attivare tempestivamente la consultazione per i DSA.

Al comma 4, del medesimo art. 1, viene stabilito che nel caso i Servizi Pubblici o accreditati dal Servizio Sanitario Nazionale, non siano in grado di garantire il rilascio della certificazione in tempi



## Ministero dell' Istruzione dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Direzione Generale

UFFICIO VI Politiche per gli studenti

utili per le attivazioni delle misure didattiche e delle modalità di valutazione previste, le Regioni, per garantire la necessaria tempestività, possono prevedere percorsi specifici per l'accreditamento di ulteriori soggetti privati, ai fini dell'applicazione dell'art. 3, comma 1, della legge n. 170 del 2010, senza oneri o maggiorazioni per la finanza pubblica.

Per meglio venire incontro alle esigenze ed alle eventuali difficoltà incontrate sia dagli utenti destinatari della legge n. 170/2010, che dai propri familiari, nel suddetto accordo viene riportato testualmente, al comma 3, art. 2 "Nelle more del completamento, da parte delle Regioni, delle procedure di accreditamento di ulteriori soggetti privati o di percorsi diagnostici, le Regioni individuano norme transitorie per ovviare carenze o ritardi dei Servizi Pubblici o accreditati dal S.S.N., al fine di consentire agli alunni e studenti con DSA di usufruire delle misure previste dalla legge n. 170/2010.

La presente nota, in ossequio a quanto sopra menzionato, intende supportare e facilitare il contenuto operativo dell'accordo medesimo, proprio nel venire incontro alla maggiore difficoltà attualmente riscontrata dalle famiglie della Regione Puglia, riguardo l'empasse da loro vissuto circa le liste di attesa presso le strutture pubbliche o già accreditate, al momento in grado di rilasciare la certificazione adeguata, e per le quali, comunque è stato già disposto un opportuno potenziamento.

Pertanto, in via transitoria, nelle more, sia del suddetto potenziamento riguardo le strutture (pubbliche e private), sia della definizione delle procedure di accreditamento di ulteriori soggetti privati, si ritiene debbano essere riconosciute valide le certificazioni presentate dalla famiglia e/o soggetti comunque legittimati alla tutela degli interessi degli studenti interessati, già rilasciate da strutture o soggetti privati.

Tali certificazioni devono dimostrare, inequivocabilmente, il rispetto del protocollo diagnostico, esplicitato in forma analitica e funzionale, secondo le prescrizioni indicate al <u>comma 1 dell'art. 3, dell'accordo del 25 luglio 2012, e per le finalità indicate al comma 2 e 3 del medesimo articolo.</u>

Si confida che la presente disposizione transitoria abbia una ricaduta funzionale positiva, sia sulle famiglie che presso gli Istituti Scolastici, con il precipuo ed esclusivo intento di realizzare nel migliore dei modi, le finalità di cui all'art. 2 della legge 170/2010.



## Ministero dell' Istruzione dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Direzione Generale

UFFICIO VI Politiche per gli studenti

Il Dirigente del Servizio (F.to) Dott. Fulvio Longo »

Al fine di facilitare la lettura della comunicazione, si allegano alla presente i passi dei documenti in essa richiamati (riportati in grassetto nel sopra riportato inserto).

Data l'importanza dei contenuti comunicati, si raccomanda alle SS.LL. di voler garantire la massima diffusione della presente nota fra tutte le componenti interessate.

II VICE DIRETTORE GENERALE
F.to Ruggiero FRANCAVILLA